



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Ministero dell'Istruzione



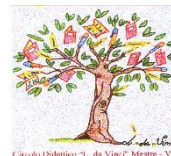
ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DA VINCI" - MESTRE (VE)

via Tevere 93 - tel. 041614863 - fax 0415346917

Codice meccanografico: VEIC87300D - C.F. 82011580279

<http://www.icleonardodavincivenezia.edu.it>

veic87300d@istruzione.it veic87300d@pec.istruzione.it



Circolo Didattico "L. da Vinci" Mestre - VE

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CONSUMO DEL PASTO DOMESTICO A SCUOLA

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTA la nota MIUR prot. 348 del 3 marzo 2017;

VISTA la nota MIUR prot. 38321 del 26-09-2018;

VISTI i principali regolamenti comunitari in materia:

- Regolamento (CE) n. 178/2002 dell'8 gennaio 2002
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004
- Regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 VISTA la normativa nazionale vigente
- L. 283/62;
- DPR 327/80;
- DLgs 193/07;
- Legge Quadro 287/91 sulla somministrazione di alimenti e bevande;
- Linee indirizzo per la ristorazione scolastica del Ministero della Salute del 2010;
- Linee guida MIUR per l'educazione alimentare a scuola del 22/09/2011;
- MIUR Linee guida per l'educazione alimentare 2015;
- Linee guida per la ristorazione scolastica deliberate dalla Giunta Regionale del Veneto con prot.n. 1189 del 01/08/2017.

VISTO il DPCM del 04/05/2007 con il quale è stato approvato il documento programmatico "Guadagnare Salute - rendere facili le scelte salutari", che ha previsto il potenziamento a livello regionale di politiche e strategie a sostegno della promozione della salute, secondo i principi e l'implementazione delle azioni di competenza regionale previsti dal Programma nazionale.

VISTE le diverse pronunce giudiziali, tra le quali:

- La sentenza n. 1049, del 19 aprile 2017, della Corte d'Appello di Torino
- La sentenza n. 5156 del 3 settembre 2018 del Consiglio di Stato
- La sentenza n. 20504 del 30 luglio 2019 della Corte di Cassazione
- La sentenza n. 444 del 2024 del Consiglio di Stato
- La sentenza n. 20504 del 30 luglio 2019 della Corte di Cassazione

RICHIAMATA la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 161 del 22 febbraio 2022 nella quale si stabilisce che "la ristorazione collettiva, soprattutto nei contesti di comunità, è un settore

di intervento nel quale vengono messe in atto azioni preventive sia sotto l'aspetto igienico-sanitario, in quanto finalizzate a garantire la sicurezza degli utenti, che sotto l'aspetto nutrizionale, promuovendo l'assunzione di sostanze nutritive essenziali per il benessere personale e la limitazione dell'assunzione di componenti che possono risultare nocivi per la salute.

RITENUTO che la delibera richiamata recita: *“come dimostrato anche da studi scientifici, la promozione degli stili di vita salutari deve partire dalla promozione efficace di una sana e corretta alimentazione ed insegnare l'importanza di una dieta varia ed equilibrata. Infatti, una giusta alimentazione è determinante per uno sviluppo fisico sano a partire dalla fase prenatale, per poi proseguire durante l'infanzia e nelle fasi successive della vita. Tra le strategie efficaci di popolazione rientrano gli interventi sulle scelte dietetiche a scuola e sulla loro offerta, che contribuiscono a favorire corretti comportamenti alimentari.*

VISTA la sentenza n. 20504 del 30 luglio 2019 della Corte di Cassazione nella quale non si riconosce il diritto dei genitori a provvedere in proprio al pasto come diritto soggettivo perfetto, prevedendo che: “Per il supremo consesso la materia, in assenza di un diritto perfetto, non può essere oggetto di accertamento da parte del giudice ordinario. La gestione del servizio mensa rientra nell'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado in attuazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione.”

CONSIDERATO che nella sentenza n. 4444/2024 del Consiglio si stabilisce che l'autorefezione **non** costituisce un **diritto soggettivo assoluto**, ma è subordinata **alla discrezionalità organizzativa delle scuole**, che devono garantire coerenza con i propri obiettivi educativi e le risorse disponibili.

CONSIDERATO che l'insussistenza del diritto soggettivo perfetto, per le famiglie, di scelta del pasto domestico non esclude il fatto che le scuole possano accogliere eventuali richieste in tal senso, stabilendone autonomamente le modalità di organizzazione e gestione.

ATTESO che spetta alle istituzioni scolastiche decidere motivatamente se accogliere o rigettare tali richieste.

TENUTO CONTO che la refezione scolastica è considerata non solo un **servizio pubblico essenziale** ma anche uno **strumento educativo fondamentale per insegnare sani stili di vita, uguaglianza e inclusione**.

IN ATTUAZIONE della responsabilità organizzativa che ciascuna istituzione scolastica ha il compito di definire

TENUTO CONTO che il consumo di pasto domestico a scuola è un Servizio autogestito che richiede la presenza di risorse professionali per la necessaria sorveglianza per i rischi legati alla possibile contaminazione tra i diversi alimenti e alle diverse forme di allergie di cui alcuni alunni soffrono, per la pulizia dei locali

PRESO ATTO che per le ragioni sopra esplicitate la materia richiede di essere necessariamente regolamentata nel rispetto delle esigenze di tutte le parti coinvolte.

RITENUTE prioritarie la tutela della sicurezza alimentare e la necessità di gestire la coesistenza ordinata tra autorefezione e mensa,

EMANA

Premessa

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del servizio di autorefezione scolastica (infanzia e primaria) con pasto portato da casa

Art.1 - Servizio pasto domestico a scuola

L'autorefezione scolastica è un servizio attivabile su istanza delle famiglie. Esso consiste nell'esclusiva sorveglianza ai pasti per gli alunni e delle alunne che, non usufruendo della refezione scolastica durante l'orario previsto, consumano il proprio pasto portato da casa all'interno dei locali adibiti a mensa, svolgendosi la consumazione dei cibi in regime di autosomministrazione.

Art. 2 – Criteri di fruizione

Il consumo di pasto domestico è un servizio autogestito. Le famiglie dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

- Il pasto portato da casa dovrà essere composto da alimenti non facilmente deteriorabili e che non richiedono di essere riscaldati, né conservati in frigo; l'uso di alimenti facilmente deperibili

Nella preparazione e conservazione dei cibi ci si dovrà attenere scrupolosamente alle modalità igienico-sanitarie per la corretta fruizione del pasto domestico a scuola da parte dei figli. Il pasto portato da casa dovrà essere composto da alimenti non facilmente deteriorabili e che non richiedono di essere riscaldati né conservati in frigorifero, dovrà pervenire a scuola, in porzione monodose, in apposito contenitore/borsa termica, corredato da quanto necessario per la consumazione e con etichetta identificativa. Sarà riposto in luogo dedicato all'inizio delle lezioni e sarà ritirato dall'alunno al momento della refezione. L'alunno dovrà essere fornito di tale pasto sin dal suo arrivo a scuola: il pasto non potrà essere recapitato all'alunno nel corso della giornata scolastica né da parte della famiglia né da parte di servizi di ristorazione esterna, per evitare interruzioni continue del servizio scolastico e nel rispetto del protocollo Covid di istituto.

Art.3 – Modalità di consumazione del pasto domestico

Il consumo del pasto domestico avverrà a un tavolo. Le famiglie dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

- ✓ Il pasto portato da casa dovrà essere composto da alimenti non facilmente deteriorabili e che non richiedano di essere riscaldati, né conservati in frigo; l'uso di alimenti facilmente deperibili, infatti, espone i pasti (conservati a temperatura ambiente per ore) ad un significativo rischio di alterazione, con pericolo di proliferazione di batteri responsabili di malattie gastrointestinali anche severe.
- ✓ Dovranno essere forniti cibi adeguati all'età dei bambini, già porzionati o porzionabili autonomamente dal minore, perché non potranno ricevere l'ausilio dei docenti, del personale addetto alla mensa o del personale ATA, onde evitare difficoltà e contaminazioni;
- ✓ Dovranno essere forniti esclusivamente bevande e cibi in contenitori di materiale infrangibile con il nominativo dell'alunno/a; è tassativamente vietata la fornitura di cibo in contenitori di vetro e in scatola metallica con sistema di apertura e copertura che costituisca rischio di lesione da taglio o comunque pericolo per sé o per altri;
- ✓ Tali contenitori potranno essere riposti all'interno di contenitori per alimenti o termici e saranno conservati a cura dell'alunno/a rigorosamente separati dallo zaino contenente libri; tali contenitori come tutto il materiale fornito dovranno essere contrassegnati da nome, cognome, classe e sezione dell'alunno/a;
- ✓ L'alunno dovrà avere il pasto con sé al momento dell'ingresso a scuola. Non sarà consentito in nessun caso di portare i pasti a scuola durante l'orario scolastico.
- ✓ Tutto il necessario per il coperto, in materiale infrangibile (bottiglietta dell'acqua, bicchiere, piatto, posate, tovaglietta e tovaglioli, preferibilmente monouso) è a carico delle famiglie; tale materiale sarà poi riposto (non lavato) nei contenitori oppure gettato negli appositi contenitori per i rifiuti se monouso, in entrambi i casi a cura del minore sotto la guida dei docenti;
- ✓ Il minore non dovrà portare coltelli neanche di plastica anche perché si ribadisce che il cibo dovrà pervenire già porzionato e tagliato o porzionabile con forchetta.

Art.4 - Cibi consigliati, cibi da evitare e cibi non ammessi

Le famiglie potranno scegliere di fornire un pasto equipollente a quello servito dalla mensa scolastica, composto da: un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, acqua.

- Si consiglia il rispetto delle regole nutritivo-alimentari per il corretto apporto energetico in risposta alle esigenze di sviluppo relativo ad ogni età.

- Si consiglia di non penalizzare la varietà e la qualità nutrizionale dei pasti consumati, che avviene se gli stessi pasti sono ripetuti più volte nell'arco della settimana e di seguire un'alimentazione variata ed equilibrata secondo il modello alimentare mediterraneo.
- Si fa espresso divieto dell'utilizzo di creme (maionese, ketchup etc.); di cibi deteriorabili in relazione alle condizioni climatiche; di cibi fritti e untuosi; cibi ipercalorici; snack dolci (es. biscotti, merendine)
- Non sono ammessi cibi da fast-food, merendine, snacks, patatine fritte, o simili, nè bibite gassate o zuccherate. appositamente assegnato

Art. 5 - Responsabilità delle famiglie e degli alunni

Il pasto fornito dai genitori e consumato da alunni e alunne a scuola costituisce un'estensione dell'attività di preparazione alimentare familiare autogestita; pertanto, ricade completamente ed esclusivamente sotto la sfera di responsabilità dei genitori di alunni e alunne che ne usufruiscono. La preparazione, il trasporto e la conservabilità dei cibi, come anche il loro apporto nutrizionale, rientrando nelle competenze e responsabilità esclusive dei genitori, saranno assicurate dalle famiglie. A tal proposito si precisa che, nell'interesse primario della salute dei minori, è essenziale che vengano assicurate idonee condizioni igieniche degli alimenti consumati e il giusto apporto di nutrienti e calorie.

Si invitano i genitori a educare i propri figli e le proprie figlie a non scambiare il cibo, al fine di evitare contaminazioni e potenziali problemi di salute in ordine alle intolleranze alimentari e alle allergie. I casi di intolleranze e/o allergie devono essere comunque resi noti ai docenti dai genitori/tutori.

L'istituto viene sollevato da qualunque responsabilità di contaminazione dei pasti domestici tra i bambini che non usufruiscono del servizio mensa istituzionale sulla base di quanto regolamentato dal presente regolamento e attraverso la sua accettazione.

Art. 6 - Responsabilità della scuola

La scuola si impegna a:

- far fruire il pasto domestico agli alunni nello stesso ambiente degli altri alunni
- fornire la vigilanza e l'assistenza educativa da parte dei docenti durante il consumo del pasto domestico, sollevando però i docenti da ogni responsabilità relativa a preparazione, introduzione, conservazione e consumazione del pasto domestico;
- assicurare la pulizia dello spazio refettorio adibito al consumo del pasto domestico tramite il proprio personale scolastico;
- assicurare il valore educativo del tempo mensa, segmento del processo educativo unitario del "tempo pieno".

Art.7 - Divieto di regime misto

Per motivi organizzativi non è consentito adottare un regime misto, ovvero scegliere giornalmente o mensilmente se usufruire della mensa scolastica o portare il pranzo da casa. Si dovrà optare o meno per il pasto domestico in modo continuativo per tutti i giorni della settimana. Il servizio di refezione con pasto portato da casa è da considerarsi come alternativo al servizio di refezione con pasto fornito dalla ditta di ristorazione: non è consentito pertanto avvalersi di entrambi i servizi nel medesimo anno scolastico. Le famiglie sono tenute a comunicare ad inizio anno e tempestivamente eventuali allergie o intolleranze dei propri figli. I genitori, così come dichiarato nell'apposito modulo, esonerano l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità relativa a preparazione, introduzione, conservazione e consumazione del pasto domestico nonché alla qualità degli alimenti introdotti a scuola.

Art.8 – Modalità di presentazione dell’istanza

Le famiglie richiedenti il servizio di autorefazione da parte dei figli presenteranno richiesta di autorizzazione al dirigente scolastico, utilizzando apposito modulo, presente sul sito, di **“Rinuncia al servizio di mensa scolastica per consumo pasto domestico per l’anno scolastico”** e di **“Dichiarazione di responsabilità con oggetto: Consumo pasto domestico”**, firmato da entrambi i genitori o tutori esercenti la potestà genitoriale all’indirizzo veic87300d@istruzione.it entro la **data di avvio delle lezioni**.

Art.9 - Esito dell’istanza e validità

L’istanza di accesso all’autorefazione potrà essere motivatamente accolta o rigettata a discrezione dell’istituzione scolastica a seguito dell’accertamento delle condizioni presenti atte a garantire la corretta e sicura fruizione del servizio.

La scelta avrà valore per l’intero anno scolastico.

Non è consentito adottare un sistema misto, ovvero scegliere giornalmente o mensilmente se usufruire della mensa scolastica o portare il pasto da casa.

Il diritto di partecipazione al procedimento delle famiglie è disciplinato dalle norme generali contenute nella legge n. 241/1990.

Art.10 - Revoca dell’autorizzazione alla fruizione del pasto domestico a scuola

È facoltà del dirigente scolastico revocare l'autorizzazione alla fruizione del pasto domestico in caso di inosservanza / mancato rispetto del presente regolamento reiterato nel tempo.

Art.11 - Termini per l’entrata in vigore

Il presente Regolamento, che abroga il precedente, entrerà in vigore nell’a.s.2025-2026 e potrà essere modificato e/o integrato in relazione a nuovi dettami normativi.

Approvato dal Consiglio di istituto con deliberazione n.52 del 23 ottobre 2025.